



Cod. H29D/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 59

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0002051
Data: 06/05/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Pianificatori territoriali ed elenchi del Ministero dell'Interno di cui al D.M. 5.8.2011 - Novità giurisprudenziali.

Il Consiglio Nazionale ha ricevuto, da parte di numerosi Ordini, quesiti con cui si chiede se un pianificatore territoriale sezione A/B, in possesso dell'attestato di frequenza al corso base di specializzazione in prevenzione incendi di 120 ore (D.M. 5 agosto 2011, art. 4), possa iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dal citato D.M.

In merito a tale aspetto, si segnala che con la allegata ordinanza 648/2015 del TAR Lazio, è stato stabilito che l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 individua la necessità di "*professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico"*", negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare, l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore.

Tale ordinanza, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è stata recentemente confermata integralmente dai giudici di ultimo grado, che hanno ritenuto che "*non si evidenziano elementi tali da disattendere l'ordinanza del T.A.R.*".

Si invitano gli Ordini in indirizzo a tener conto della citata giurisprudenza, dal momento in cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è competenza esclusiva dell'Ordine territoriale.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:



N. 01863/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02626/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2015, proposto da:

Eleonora Brizzi, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Postumia 3;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Antonucci in Roma, via Oslavia 30; Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso lo stesso Colabianchi in Roma, Via Oslavia 30;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III n. 00648/2015, resa tra le parti, concernente diniego inclusione negli elenchi del Ministero dell'Interno ex art. 16 d.lgs 139/2006 (prevenzione incendi)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Roberto De Giuseppe, Alberto Colabianchi, Luigi Guccinelli e l'avv. dello Stato Maurizio D'Ascia;

Ritenuto che non si evidenziano elementi tali da disattendere l'ordinanza del T.A.R.;

ritenuto altresì di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 2626/2015).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16579 del 2014, proposto da:

Brizzi Eleonora, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, Via Postumia 3;

contro

Ministero dell'Interno, n.c.;

nei confronti di

Consiglio dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso Marco Antonucci in Roma, Via Oslavia, 30;

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antonucci, con domicilio eletto presso Marco Antonucci in Roma, Via Oslavia, 30;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

rigetto richiesta di inclusione degli elenchi del ministero dell'interno di cui all'art. 6 d.m. 05.08.11 -
(pianificatori territoriali sezioni a/b)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara e di Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non pare prima facie fornito di profili di fondatezza, in quanto l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 riporta alle professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico";

- che, inoltre, non emergono concreti profili di pregiudizio atti a sorreggere una misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)